

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACQUATICO SPORTIVO COMUNALE DI PORLEZZA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, per la quale intervengono:

- Il Comune di Porlezza (Cod. Fisc.) committente, rappresentato dal Dirigente XXXXX (Cod. Fisc.), sig.ra _____, nata a _____ il _____ e domiciliata per la carica in Porlezza presso la sede del Comune, nella sua esclusiva qualità di Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che opera in nome e per conto del Comune di Porlezza;

E

- _____, con sede a _____, in _____ (Cod. Fisc. _____) per la quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ nella qualità di Legale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del XXXX si approvavano le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale, per un periodo di durata di anni quattro, con possibile rinnovo per ulteriori anni quattro;
- con la medesima deliberazione si approvava la relazione illustrativa delle ragioni e dei requisiti per l'affidamento in concessione della struttura sportiva redatta dal Responsabile del Servizio al Patrimonio, che comprendeva anche il piano economico finanziario e lo schema di convenzione per la gestione della piscina;
- dalla relazione dell'Ufficio Patrimonio, sopra richiamata, depositata agli atti del relativo fascicolo d'ufficio, risulta che la concessione per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto ha rilevanza economica;
- il piano economico finanziario approvato a base di gara non tiene conto del minor costo energetico che dovrà essere affrontato dal gestore dell'impianto presumibilmente a partire dal primo semestre dell'anno 2024, in ragione dell'entrata in funzione del sistema geotermico di riscaldamento dell'acqua che garantirà minori esigenze di fornitura esterna di gas;
- considerato altresì che la suddetta modifica a favore del concessionario dovrà comportare un ristoro per il Comune di Porlezza o una rimodulazione del piano economico finanziario e della convenzione riconoscendo al Comune un aumento del canone per i successivi anni o l'offerta di servizi gratuiti per gli utenti dei residenti nel Comune di Porlezza da definire nel corso dell'esecuzione del contratto o la corresponsione al Comune di maggiori risparmi ottenuti dall'utilizzo dell'impianto geotermico;
- che è stata espletata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto suddetti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Affidamento

1. L'Amministrazione committente affida in concessione a _____, di seguito denominato «Concessionario», per la durata stabilita dal successivo art. 17, il servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via dei Mazzi, che dispone di una capacità ad oggi, espressa in numero massimo di utenti ai quali è consentito l'accesso pari a n. 229 utenti, formato da un complesso natatorio come meglio descritto nel successivo art.3.
2. Il servizio verrà svolto secondo le condizioni della presente convenzione e secondo l'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L'offerta costituisce specifica obbligazione contrattuale in fase di esecuzione della convenzione.
3. La struttura comunale è rappresentata nella planimetria allegata sotto la **lettera A)** e identifica al NCEU come segue:
 - 1) PISCINA: Foglio 907 mapp. 5345, del censo di Porlezza;
4. La struttura comunale è stata oggetto di un intervento di realizzazione come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 in data 14/12/2018. I locali risultano arredati e funzionali all'esercizio delle attività sportive e natatorie previste per l'impianto sportivo. L'impianto comprende un locale bar arredato e il concessionario potrà condurre l'attività previa acquisizione dei richiesti titoli abilitativi o concederne la gestione ad un soggetto terzo qualificato previa autorizzazione dell'Amministrazione. E' in corso di completamento l'approvazione del progetto esecutivo dell'impianto di riscaldamento geotermico che, una volta realizzato presumibilmente nel primo semestre dell'anno 2024, consentirà produzione autonoma di riscaldamento dell'acqua con una riduzione dei costi di consumo energetico per riscaldamento pari a circa il 30% annuo.
5. E' vietata la sub-concessione e l'esercizio di attività non previste nella presente convenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 17.

Art. 3 - Descrizione della struttura comunale

1. La struttura comunale di cui al precedente art. 2, è costituita da:
 - Vasca di forma rettangolare di dimensioni 32,50x12,50m con profondità costante 1,50 m per lo svolgimento delle attività del nuoto e della pallanuoto completa di pontone mobile per la suddivisione della vasca per più discipline;
 - Vasca ricreativa delle dimensioni di 4x12,50m. a due profondità 0,60/0,90 m;
 - Spiaggia perimetrale alle vasche dotate di sedute, panche e docce e spazio a disposizione per stoccaggio attrezzature;
 - Copertura telescopica dell'ambiente vasca apribile in n. 9 configurazioni differenti;

- Accesso all'area esterna/giardino di pertinenza con porte sezionali vetrate;
 - Ingresso con area di controllo accessi con tornelli e portelli per disabili;
 - Ampio corridoio per l'accesso agli spogliatoi con seduta su tutta la parete vetrata, con locale deposito con accesso dall'esterno;
 - Spogliatoi distinti per uomini e donne, dotati di armadietti, panche, cabine a rotazione, docce, wc, con accesso alle vasche tramite percorso con vaschette lavapiedi;
 - Locale ripostiglio per attrezzature ad uso del gestore;
 - Spogliatoi per istruttori e disabili, dotati di armadietti, panche, docce, wc;
 - Locali infermeria arredati con lettino, vetrinetta medicinali e scrivania;
 - Locale reception con quadri elettrici e comandi automazioni
 - N. 2 locali a disposizione per uffici;
 - Corridoi attesa accompagnatori con vetrate con vista sulle vasche;
 - Wc a disposizione di accompagnatori e personale;
 - Zona bar con bancone, locali retrobar e wc (in fase di completamento) con accesso verso l'esterno con porticato annesso;
 - Centrale termica con accesso dall'esterno;
 - Locale filtrazione con accesso dall'esterno;
 - N. 2 Locali magazzini con accesso dall'esterno;
 - Area esterna ad uso esclusivo con marciapiedi perimetrali in masselli autobloccanti, muri di recinzione in C.A. con soprastante recinzione in rete a pannelli metallici, cancelli di ingresso pedonale e scorrevole automatizzati, cancello scorrevole manuale per l'accesso ai locali tecnici e barriera di delimitazione dell'accesso al giardino con percorsi obbligati con vaschette lavapiedi.
2. La descrizione di cui al precedente comma sarà aggiornata, anche con semplice comunicazione del Responsabile del servizio competente, sulla base della situazione risultante dalla realizzazione di eventuali interventi di modifica, ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.
 3. Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, costituenti parte integrante della struttura comunale, sono riepilogati nell'elenco allegato al presente atto sotto la **lettera B)**.
 4. La consegna della piscina, del pubblico esercizio e delle attrezzature, è effettuata con verbale redatto e sottoscritto dall'Amministrazione e Concessionario, come indicato al successivo art. 15.
 5. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione delle strutture e delle attrezzature, impegnandosi alla restituzione a fine concessione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

6. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 28.
7. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione e alla conduzione degli impianti, delle strutture, delle attrezzature, si procederà alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 22, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
8. Eventuali danni prodotti dal concessionario, dovranno essere riparati o risarciti dallo stesso concessionario, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 4 - Destinazione e finalizzazione della piscina

1. La finalità del servizio è quella di offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva del territorio, sia di tipo agonistico che per il mantenimento del benessere psico-fisico, coniugando queste valenze con condizioni economiche che garantiscano i criteri di economicità della gestione. Per la gestione del servizio il Concessionario avrà a disposizione l'intero complesso sportivo. L'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole discipline, particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. Il personale dovrà essere in ogni momento proporzionale al numero di utenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia e comunque rispondente a quanto descritto nel progetto offerta della gestione. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario ed attività programmate
2. Il servizio di gestione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione
3. La gestione comporterà i seguenti oneri indicativi e non esaustivi:
 - gestione del personale
 - tenuta amministrativa e fiscale dell'impianto e dell'eventuale esercizio bar;
 - conduzione di tutti gli impianti: elettrico, termico, di trattamento, filtrazione e disinfezione acqua sanitaria;
 - ottenimento di tutti le autorizzazioni e pareri necessari per il regolare funzionamento dell'impianto aperto al pubblico (Prevenzione Incendi, autorizzazioni sanitarie, piani di sicurezza, ecc.);
 - manutenzione degli arredi, attrezzature, macchinari, docce, lavelli e Wc;
 - tutti gli oneri relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza dei locali, delle strutture e degli impianti;
 - verifiche periodiche, controlli, verniciature, tinteggiature esterne ed interne, sostituzione vetri e corpi illuminanti, sostituzione di apparecchi e sanitari usurati, e quant'altro necessario al buon funzionamento dell'intera struttura;
 - pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza;
 - semina, sfalcio ed irrigazione delle aree verdi, potature di alberi, arbusti e siepi con mezzi adeguati;
 - spese per lo smaltimento, raccolta e trattamento di tutti i rifiuti;
 - titoli abilitativi necessari in caso di apertura di un esercizio bar;
 - volturazione dei contatori: acqua, energia elettrica, gas e pagamento dei relativi consumi;

- spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo;
- tutte le spese per le polizze assicurative, contrattuali e di conduzione amministrativa;
- pagamento di imposte, tributi, tasse e diritti di qualsiasi genere inerenti la gestione dell'impianto;
- servizio di sorveglianza, nonché di apertura e chiusura dell'impianto
- spese di pubblicità, promozione e organizzazione delle attività sportive, ricreative ed eventuali manifestazioni, e per l'attrezzatura didattica.

Ricade, inoltre, esclusivamente sul concessionario, l'osservanza scrupolosa delle Leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione della concessione mirate alla tutela dei lavoratori. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito. Sono a carico del concessionario le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale. Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi

Art. 5 – Conduzione tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura comunale

1. Il Concessionario ha il dovere di custodia di tutti i locali e delle aree costituenti l'intera struttura comunale e assumerà tutte le spese di conduzione della piscina, intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti, se ed in quanto dovuta, e provvederà alla pulizia giornaliera della piscina. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per la conduzione dell'impianto e di tutti i locali indicati nei precedenti articoli.
2. Negli orari di apertura, la piscina sarà sottoposta al controllo e alla vigilanza del Concessionario al fine di verificarne la regolare operatività.
4. Il Concessionario provvederà a propria cura e spese, senza alcun onere per l'Amministrazione, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria –esclusi gli interventi strutturali- dell'intera struttura comunale. Il concessionario è tenuto alla manutenzione straordinaria, nonché agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento delle certificazioni di agibilità. Con riferimento alla cura del verde, il Concessionario dovrà provvedere al regolare sfalcio dell'area, alla verifica e al controllo della staticità delle alberature presenti nell'area a tutela della sicurezza delle attività che vi si svolgono.
5. La manutenzione ordinaria verrà svolta secondo quanto previsto nell'offerta presenta in sede di gara ed allegata alla presente Convenzione.
6. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 21 si riscontri la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza del concessionario in funzione di mantenimento del centro natatorio in condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione degli interventi. Si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici per il caso di lavori pubblici affidati da concessionari di servizi. Rimangono comunque a carico del Concessionario le eventuali spese di progettazione.

3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sui locali, sugli impianti tecnologici e sulle attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione previo parere dei competenti uffici comunali.
4. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno inoltre, se necessario, ricevere l'autorizzazione delle autorità preposte (Vigili del fuoco, CONI ecc.).
5. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge e del Codice dei contratti pubblici.
6. I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio dell'Amministrazione senza che il Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.
7. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione.
8. L'Amministrazione ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal medesimo. In caso contrario, e a semplice richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della convenzione, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.
9. Al fine di disporre delle necessarie risorse per effettuare la manutenzione straordinaria nel momento in cui si renderà necessaria e al fine di attribuire la corretta competenza economica ad ogni esercizio, il concessionario si impegna ad accantonare l'importo indicato tra i costi del piano economico economico. Se, per effetto della durata della concessione, il concessionario non effettuerà le manutenzioni straordinarie, allora si impegna a versare al Comune quanto accantonato a tal fine.

Art. 6 – Modalità di utilizzo

1. L'impianto natatorio viene gestito conformemente a quanto previsto nel progetto costituente l'offerta e qui integralmente richiamato oltre a quanto stabilito dalla presente convenzione.
2. Gli orari di utilizzazione della piscina sono definiti annualmente dal Concessionario d'accordo con l'Amministrazione.
3. Il Concessionario può organizzare liberamente e in piena autonomia l'attività della piscina per effettuarvi:
 - attività sportiva (allenamenti, gare, corsi, stages, campionati, ecc.);
 - attività amministrative e sociali;
 - eventuali attività extra-sportive previa autorizzazione dell'Amministrazione. Per tali attività, il Concessionario dovrà conseguire tutte le autorizzazioni richieste dalla legge.
4. Il Concessionario dovrà in ogni caso gestire la piscina nel rispetto delle norme vigenti procurandosi tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni ecc. eventualmente necessarie.

Art. 7 - Personale

1. In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire l'integrale applicazione, nei confronti del personale e dei collaboratori eventualmente utilizzati, di condizioni giuridico-economiche conformi ai contenuti dei contratti collettivi nazionali e/o accordi locali di settore, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere.
2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al personale/collaboratori eventualmente utilizzati, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti sportivi.

Art. 8 - Tariffe e introiti

1. Per lo svolgimento delle attività e per l'ingresso al pubblico nell'impianto verranno applicate le tariffe risultanti dal Piano economico-finanziario presentato in sede di gara ed approvate dall'Amministrazione. Resta inteso che eventuali agevolazioni stabilite dalla giunta comunale per le fasce deboli della popolazione saranno a carico del bilancio comunale e saranno corrisposte dall'amministrazione a seguito di specifica rendicontazione semestrale da parte del concessionario.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.

Art. 9 - Pubblicità

1. Il Concessionario ha facoltà di collocare negli impianti materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi.
2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.
3. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

Art. 10 - Omologazioni sportive

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti sugli impianti, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di eventuali omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario.

Art. 11 - Norme di sicurezza

1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed è tenuto al

rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI redatto dall'Amministrazione.

2. Il Concessionario è considerato titolare della struttura comunale e degli impianti ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Le principali obbligazioni, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, in materia di sicurezza sono:
 - individuazione di un proprio responsabile della sicurezza degli impianti, qualificato ai sensi della vigente normativa;
 - predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
 - predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
 - verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio nonché delle aperture automatizzate dei serramenti e copertura;
 - conseguimento e intestazione del certificato di prevenzione incendi.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e altra normativa vigente in materia di sicurezza di impianti sportivi.
4. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario e risultano integralmente compensati dalla specifica voce contenuta nel DUVRI a carico dell'Amministrazione.

Art. 12 – Relazione dell'attività svolta

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno e al termine della concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare all'Amministrazione una relazione descrittiva dell'attività svolta relativa alla conduzione della struttura comunale e degli impianti, quale strumento di valutazione della buona gestione dell'impianto e strumento al servizio del welfare di comunità. La relazione deve contenere, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:
 - numero accessi alla piscina, anche con specificazione delle diverse categorie tariffarie utilizzate (su base annuale);
 - tipo di attività praticate e numero di utenti per ogni attività ed elenco attività svolte;
 - stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisando gli interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, defibrillatori, ecc.);
 - interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile;
 - eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al gestore nonché disservizi eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno;
 - numero e tipo degli eventuali controlli svolti dagli enti competenti presso la struttura e gli impianti e relativi verbali;
 - bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e conseguite nella gestione.
2. Per proprie esigenze, l'Amministrazione può chiedere in qualsiasi momento report

parziali e/o specifici per settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante la gestione, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da questi rispettivamente sostenute o conseguite oltre che l'accesso alla banca dati generata dal sistema di controllo accessi di proprietà dell'amministrazione.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione

1. L'Amministrazione, prima dell'esecuzione della convenzione, provvederà alla nomina del direttore dell'esecuzione. Ove non nominato lo stesso coincide con il Responsabile del servizio competente.
2. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione impartisce al concessionario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dal concessionario per avvenuta conoscenza. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
4. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.
5. Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in quanto compatibili.

Art. 14 - Termine per la stipulazione della convenzione

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della convenzione ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo ipotesi di differimento concordata con l'aggiudicatario. Si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della concessione esclusivamente nelle ipotesi indicate dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del dell'amministrazione.
3. La formalizzazione della convenzione con il concessionario risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convenzione deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

Art 15 – Consegna del servizio e avvio dell'esecuzione

1. L'avvio dell'esecuzione della convenzione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula della convenzione, salvo il caso di cui al precedente art. 14, comma 2. Tale avvio avviene sulla base di apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e impianti dove si svolgerà l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Art. 16 - Durata

1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha durata di anni QUATTRO a decorrere dalla data di sottoscrizione, o, se antecedente, dal verbale di consegna.
2. Decorso tale termine, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora. È facoltà dell'Amministrazione rinnovare la concessione per altri QUATTRO anni con apposito atto amministrativo previa negoziazione.
3. A fronte della comunicazione del concessionario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme al concessionario.
4. E' comunque vietato il rinnovo tacito.
5. Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Amministrazione, potrà richiedere una proroga, agli stessi patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 17 - Cessione della convenzione. Subappalto

1. E' vietata la cessione della convenzione e la sub-concessione del servizio di gestione della piscina.
2. Alla cessione di azienda e agli atti di trasformazione o scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. E' consentito l'affidamento a terzi della gestione del pubblico esercizio, ovvero dell'eventuale bar, previa comunicazione all'Amministrazione comunale specificante gli estremi del terzo affidatario.
4. Il subappalto si applica nei limiti e nei termini previsti dalla vigenti disposizioni.
5. La volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi deve espressamente manifestata nella documentazione di gara con specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Trova applicazione l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché non è prevista la corresponsione di alcun corrispettivo a favore del Concessionario, al pagamento del subappaltatore è tenuto esclusivamente il concessionario.

Art. 18 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente convenzione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) .
6. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.
7. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.
8. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Art. 19 – CANONE ANNUO E RAPPORTI ECONOMICI

1. Il Concessionario ha diritto ai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 8, nonché ai proventi derivanti dagli spazi pubblicitari come previsto dal precedente art. 9, dalle sponsorizzazioni autonomamente acquisite, da contributi e liberalità private.
2. Il Concessionario corrisponderà per l'intera durata della concessione all'Amministrazione un canone annuo di € oltre ad IVA come da offerta economica presentata in sede di gara, che viene allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. Il canone offerto è soggetto ad aggiornamento in misura pari alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo rispetto

all'anno precedente accertato dall'ISTAT.

6. A seguito dell'entrata in funzione dell'impianto di riscaldamento geotermico, il concessionario si impegna a corrispondere all'Amministrazione l'eventuale risparmio derivante dall'attivazione da parte dell'amministrazione dell'impianto geotermico o attraverso un aumento del canone o con l'offerta di servizi gratuiti per gli utenti residenti nel Comune di Porlezza. Il risparmio che è stimato nel 30% del costo per energia elettrica e gas pre-intevento (costo lordo), sarà determinato in misura pari al 40% del consumo effettivamente rilevato di energia elettrica e per gas (costo netto).
7. Il Servizio Finanziario dell'Ente procederà:
 - all'emissione della fattura relativa al canone annuo da versare all'amministrazione, a fronte di apposita comunicazione da parte del servizio, che ne quantifichi l'importo per ogni anno, ed alla successiva emissione della reversale d'incasso per il medesimo importo;
 - all'emissione del mandato di pagamento, relativo al rimborso delle agevolazioni fissate per particolari categorie;
3. Le operazioni di cui sopra potranno avvenire anche contestualmente, ma non potranno essere compensate.
4. Il canone annuo come sopra determinato deve essere pagato dal Concessionario entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione Comunale, che, di norma sarà emessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi alla concessione in oggetto verranno effettuati sul seguente conto corrente dedicato: su tale conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale):
6. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

Art. 20- Responsabilità e garanzia assicurativa

1. Il concessionario è responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità dell'Amministrazione.
2. A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi l'Amministrazione, con un massimale minimo di € 5.000.000,00, da valere per l'intera durata della convenzione. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio.
3. Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche,

adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo e precisamente della polizza RCO per garanzia responsabilità attività dei dipendenti e attività degli operai nel cantiere per l'effettuazione dei lavori relativi al terzo stralcio.

4. L'Amministrazione assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà degli impianti.
5. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, un tecnico incaricato nei ruoli dell'Amministrazione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico del concessionario:
 - tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
 - l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 21 – Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo degli impianti sportivi o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'uso degli impianti e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.
4. Il Concessionario è tenuto inoltre ad agevolare e a supportare gli interventi degli operatori della forza pubblica, dei servizi sanitari, dei vigili del fuoco nelle manifestazioni con ingresso di pubblico.

Art. 22 – Cauzione definitiva

1. Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Tenuto conto del carattere sperimentale della concessione e della del fatto che il concessionario non interviene con investimenti strutturali, l'importo della fidejussione è determinato in € 30.000,00 (trentamila).
2. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa

bancaria assicurativa.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fidejussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
5. Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
6. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza della convenzione sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione della convenzione, il concessionario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.
7. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
9. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e per l'eventuale pagamento delle penali.
10. Potrà essere richiesto al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sull'importo del corrispettivo da corrispondere al concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Penalità

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione applicherà penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempimento, alla recidività e al danno arrecato.
2. L'applicazione di eventuali penali per inadempimento avverrà, previa regolare contestazione scritta al Concessionario da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'Amministrazione addebita l'ammontare della penale sul contributo annuale successivo alla contestazione della penale e, ove non possibile, si avvale della cauzione.
4. E' fatto salvo l'obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.
5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 24, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 24 – Risoluzione, Revoca d'ufficio della convenzione

1. L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del cc., con incameramento integrale della garanzia definitiva e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:
 - violazione del divieto di cessione della convenzione e di sub concessione del servizio di gestione della piscina di cui al precedente art. 17;
 - intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture degli impianti, senza specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione;
 - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario;
 - violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui all'art. 33;
 - tre violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
 - casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;
 - mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 22;
 - ulteriori ipotesi di legge.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede e in ogni caso in cui venga accertato che comportamenti del Concessionario concretano un grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tale da compromettere la buona riuscita del servizio, sulla base di apposita relazione, il Rup formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal Concessionario, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione, con apposito provvedimento del Responsabile del servizio competente, dispone la risoluzione della convenzione.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni della convenzione, l'Amministrazione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario; qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, con apposito provvedimento del soggetto competente, risolve la convenzione fatto salvo il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione

della convenzione.

6. La risoluzione della convenzione viene disposta con determinazione del Responsabile competente. Il Responsabile del procedimento comunica al Concessionario la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, che venga predisposta in contraddittorio la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.
7. Con la risoluzione della convenzione sorge nella committenza il diritto di concedere a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. La concessione a terzi viene notificata al Concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Ai sensi dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. È fatto salvo il diritto di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di revoca dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al concessionario, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di revoca, si applicano i commi 4 e 6 dell'art. 176, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Sospensione dell'esecuzione della convenzione

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto della convenzione si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 - Attività di controllo per la corretta esecuzione

1. L'attività di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 21 è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.
2. In ogni caso le attività di controllo da parte dell'amministrazione dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
 - a. la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a quanto richiesto nella convenzione ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b. l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c. il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
 - d. l'adeguatezza della reportistica di cui al precedente art.11;
 - e. la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f. il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g. il mantenimento dell'equilibrio economico.
3. Ai controlli deve essere invitato il concessionario e un rappresentante

dell'Amministrazione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

4. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.
5. Al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico, il concessionario trasmette ogni anno il proprio bilancio all'ente concedente entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 27 – Modifiche della convenzione in corso e procedura di riequilibrio economico finanziario della concessione

1. Le modifiche del contratto di concessione in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016. Si prevede sin d'ora che con l'entrata in funzione del sistema di riscaldamento geotermico realizzato dall'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà riconoscere un ristoro per il Comune di Porlezza con la restituzione da parte del concessionario degli importi risparmiati in forza di tale forma di produzione di energia o, in alternativa, una rimodulazione del piano economico finanziario e della convenzione riconoscendo al Comune un aumento del canone per i successivi anni di convenzione per un importo corrispondente al risparmio energetico generato o l'offerta di servizi gratuiti per gli utenti dei residenti nel Comune di Porlezza da definire nel corso dell'esecuzione del contratto per il medesimo importo. Il risparmio che è stimato nel 30% del costo per energia elettrica e gas pre-intevento (costo lordo), sarà determinato in misura pari al 40% del consumo effettivamente rilevato di energia elettrica e per gas (costo netto).
2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
 - a. la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
 - b. il 10% del valore della concessione iniziale.
3. In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.
4. Nei casi previsti dall'art. 165 comma 6 del D.Lgs 50/2016 è ammesso l'avvio della procedura di riequilibrio economico finanziario, sia a favore del concessionario che del Concedente.
5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 4, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel

Piano Economico Finanziario Revisionato.

6. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

Art. 28 – Verifica finale e certificato di regolare esecuzione

1. Al termine della durata della concessione, si darà luogo da parte dell'Amministrazione alla verifica diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dalla convenzione siano state esperite in conformità della convenzione di concessione e delle condizioni offerte in sede di gara, a mezzo di Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni della concessione.
3. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con il Concessionario della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. La verifica finale è avviata dall'Amministrazione entro dieci (10) giorni ed è conclusa non oltre quarantacinque (45) giorni, dall'ultimazione della prestazione come certificata dal verbale di ultimazione.
4. Il certificato di regolare esecuzione contiene, almeno, gli estremi della convenzione, l'indicazione del Concessionario, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo del canone, la certificazione di regolare esecuzione.
5. E' fatta salva la responsabilità del Concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.29 - Svincolo della cauzione

1. Il Responsabile del procedimento, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, procederà, previa deduzione delle eventuali penali, e verifica del DURC, allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario.

Art.30 Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Porlezza dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del concessionario sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, pre-contrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
2. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il Concessionario potrà esercitare i diritti

di cui al Regolamento UE 679/2016.

3. Il titolare del trattamento dei dati relativi all'affidamento degli impianti e alle procedure ad esso connesse, è l'Amministrazione.
4. Il Concessionario viene designato Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Art. 32 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento del Comune di Porlezza si estendono, per quanto compatibili, al concessionario ed ai suoi collaboratori.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 33 - Domicilio legale

1. Agli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso . A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

Art. 34 - Foro competente

1. E' esclusa la competenza arbitrale
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della convenzione, è competente in via esclusiva per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

Art. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si farà riferimento:
 - alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 36 - Oneri fiscali e spese

1. Si dà atto fra le parti che le spese derivanti dalla presente convenzione, inerenti e conseguenti, comprese quelle bancarie e postali, di sottoscrizione e di eventuale registrazione, sono poste a carico del Concessionario.

37 - Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A) - Planimetria;
- Allegato B) - Elenco inventario con arredi/attrezzature dell'Ente
- Allegato C) OFFERTA PRESENTATA IN SEDE DI GARA